



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE S. G. CAMPANO (FR)
Via Pozzo San Paolo s.n.c. 03025 Monte San Giovanni Campano (FR)
c.f. 92053040603 -tel 0775/288628
e-mail fric83300c@istruzione.it pec: fric83300c@pec.istruzione.it
www.montesangiovanniuno.edu.it

Monte San Giovanni Campano, 02 ottobre 2023

Circolare n. 33

Al personale docente e Ata

Agli atti della scuola

All'albo online

Al sito web

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali

Si ricorda a tutto il personale della scuola che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01 c. 7 "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza", ovvero dal Dirigente scolastico.

L'art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994, indica, poi, che il personale docente non può:

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
- accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione stessa di docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

Va precisato, inoltre, quanto riportato nella Nota Miur Prot. n. 1584/Dip/Segr del 29 luglio 2005, la quale chiarisce che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali, a condizione che non siano di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risultino, comunque, coerenti con l'insegnamento impartito.

Per il personale ATA l'autorizzazione è condizionata alle disposizioni generali che stabiliscono la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico, la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e la compatibilità dell'impegno con l'attività lavorativa di servizio. Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29 /1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta.

Si sottolinea che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Si ribadisce, quindi, che in base alla normativa di riferimento (art. 508 D. L.vo n. 297/1994, art.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE S. G. CAMPANO (FR)
Via Pozzo San Paolo s.n.c. 03025 Monte San Giovanni Campano (FR)
c.f. 92053040603 -tel 0775/288628
e-mail fric83300c@istruzione.it pec: fric83300c@pec.istruzione.it
www.montesangianniuno.edu.it

53 D. L.vo n. 165/2001, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale della Scuola è richiesta specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l'esercizio della libera professione (come tale si intenda quella per cui è prevista l'iscrizione a un albo professionale), sia per l'esercizio di attività retribuite temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, con l'eccezione di: - collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; - utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; - partecipazione a convegni e seminari; - incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; - incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; - incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. - attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Si ricorda, inoltre, per quanto riguarda **le lezioni private**, che la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94 (Incompatibilità) che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività:

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico/Dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DS può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di istituto.

I dipendenti che necessitano delle autorizzazioni alla libera professione e alle altre attività sopra citate sono invitati a richiederla prima dell'inizio dell'attività, utilizzando i moduli allegato alla presente circolare. I detti moduli, compilati in ogni sua parte, firmati con firma autografa, devono essere inviati via e-mail alla Segreteria all'indirizzo istituzionale fric83300@istruzione.it, all'attenzione dell'ufficio del personale.

Ricapitolando: l'autorizzazione deve essere richiesta: • anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%; • prima di intraprendere una nuova attività compatibile; • nuovamente qualora l'attività sia stata autorizzata nell'anno scolastico precedente.

La presente comunicazione, pubblicata sul sito web- albo on line, vale come notifica a tutti gli effetti di legge.

Si ringrazia per la consueta collaborazione
La Dirigente scolastica

Fabiana Celentano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 12/02/93 n. 39/1993)